



Ministero
per i beni e le attività culturali
e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER IL COMUNE DI VENEZIA E LAGUNA

Venezia,

A Ditte archeologiche e
professionisti archeologi operanti
nel territorio di questa
Soprintendenza

E.p.c. Comando Carabinieri Tutela del
Patrimonio Culturale
Nucleo di Venezia
sve37093@pec.carabinieri.it

Oggetto: **Detenzione provvisoria e spostamento dei reperti archeologici rinvenuti in controlli archeologici o scavi prescritti da questa Soprintendenza.**
Comunicazioni ai sensi degli artt. 30, 88, 89, 90 e 91 del D.Lgs 42/2004 e delle Circolari n. 4/2019 e 30/2019 della D.G. Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Alla luce di alcune richieste pervenute a questi Uffici inerenti la detenzione e lo spostamento di beni culturali rinvenuti nel corso di attività archeologiche di natura professionale, si comunica quanto segue.

Il professionista archeologo o la ditta archeologica formalmente incaricati da soggetti sia pubblici sia privati di assistenza archeologica, scavo stratigrafico di ricerca, preventivo o d'emergenza, o altre prestazioni a queste assimilabili, la cui esecuzione discenda da una concessione di scavo ai sensi dell'art. 89 del Codice, o da prescrizioni di questa Soprintendenza ai fini della tutela archeologica, sono chiamati alla conservazione dei reperti da loro rinvenuti, garantendone le condizioni di sicurezza.

Resta inteso che qualsiasi spostamento ad esclusione del tragitto tra il cantiere e la sede-magazzino della ditta o degli archeologi incaricati deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 21, c. 1 del Codice e che la Soprintendenza può sempre disporre dell'accesso ai luoghi ove i materiali vengono conservati.

Lo spostamento definitivo dei reperti nei magazzini di questa Soprintendenza, infine, dovrà essere semplicemente concordato per le vie brevi con il personale di questo Ufficio, che provvederà a redigere apposito verbale di consegna.

In conclusione, in presenza di concessione di ricerca oppure di autorizzazione o analogo provvedimento con prescrizioni di questa Soprintendenza, il concessionario o il soggetto formalmente incaricato dalla committenza per l'esecuzione di indagini archeologiche, dopo l'inizio dei lavori, ha facoltà di custodire e nel contempo obbligo di conservare provvisoriamente gli eventuali reperti archeologici rinvenuti, nell'attesa di procedere alla formale consegna alla Soprintendenza dopo la fine dei lavori.

IL R.A.F. PATRIMONIO ARCHEOLOGICO
(dott. Massimo Dadà)

IL SOPRINTENDENTE
(arch. Emanuela Carpani)

[documento informatico firmato
digitalmente ai sensi dell'art. 20
del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.]



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo